

## **Va sospeso, per difetto di istruttoria e motivazionale, il provvedimento di destituzione a seguito di sentenza di non luogo a procedere per prescrizione (TAR N. 00707/2011)**

**Autore:** Matranga Alfredo

**In:** Diritto amministrativo, Giurisprudenza commentata

E' questo il principio con cui il TAR Puglia, Sezione I di Bari, con l'ordinanza in rassegna 8.9.11, n. 707 ha accolto l'istanza cautelare connessa al ricorso principale, proposto da un agente di P.S. avverso il provvedimento di destituzione dal servizio irrogato a seguito di sentenza penale di proscioglimento e di successivo procedimento disciplinare.

In particolare, il GA adito ha sospeso il provvedimento impugnato "Ritenuto ad un sommario esame tipico della fase cautelare che sussistono i presupposti per la concessione dell'invocata misura in quanto appaiono, prima facie, fondate le argomentazioni svolte dalla ricorrente con il secondo motivo di ricorso in ordine al difetto di motivazione e d'istruttoria".

Per il Giudice Amministrativo è necessaria, infatti, sia un'adeguata istruttoria che una congrua motivazione nei casi di destituzione a seguito di procedimento disciplinare avviato dopo sentenza penale di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, atteso che in siffatte ipotesi non c'è un accertamento pieno dei fatti addebitati.

<https://www.diritto.it/va-sospeso-per-difetto-di-istruttoria-e-motivazionale-il-provvedimento-di-destituzione-a-seguito-di-sentenza-di-non-luogo-a-procedere-per-prescrizione-tar-n-007072011/>